

Edizione di giovedì 25 maggio 2017

DICHIARAZIONI

Regime premiale studi di settore 2016

di Alessandro Bonuzzi

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il 16 giugno scade l'acconto 2017 IMU e TASI

di Fabio Garrini

CONTENZIOSO

Il (complicato) rapporto tra processo tributario e processo penale

di Angelo Ginex

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: le nuove regole non hanno effetto retroattivo

di Marco Bargagli

CONTENZIOSO

Bonus Irpef da Iva anche per immobili ceduti da imprese di ripristino

di Dottryna

DICHIARAZIONI

Regime premiale studi di settore 2016

di Alessandro Bonuzzi

Il [provvedimento AdE n. 99553 del 23 maggio 2017](#), ma **pubblicato ieri**, regola l'accesso al **regime premiale** per il periodo d'imposta 2016 applicabile ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sulle risultanze degli **studi di settore**. Viene confermata l'esclusione dal beneficio per gli studi delle **attività professionali**.

Si ricorda che il **regime premiale**, previsto dall'[articolo 10 del D.L. 201/2011](#), comporta:

- la preclusione degli **accertamenti** basati su **presunzioni semplicidi** cui all'[articolo 39, comma 1, lettera d\), del D.P.R. 600/1973](#) e all'[articolo 54, comma 2, del D.P.R. 633/1972](#);
- la **riduzione** di un anno dei termini di decadenza per l'**attività di accertamento** previsti dall'[articolo 43 del D.P.R. 600/1973](#) e dall'[articolo 57, comma 1, del D.P.R. 633/1972](#);
- la ammissibilità alla determinazione **sintetica** del reddito complessivo ai sensi dell'[articolo 38 del D.P.R. 600/1973](#) (redditometro), a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.

Per **accedere** al beneficio è necessario che il contribuente:

- dichiari, anche per effetto dell'adeguamento, **ricavi** o **compensi** pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi di settore;
- abbia regolarmente assolto gli **obblighi di comunicazione** dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti;
- risultи **coerente** con gli specifici **indicatori** previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Inoltre, relativamente a tali condizioni:

- la **coerenza** deve sussistere per **tutti gli indicatori di coerenza economica** e di **normalità economica** previsti dallo studio di settore applicabile;
- nel caso in cui il contribuente consegua sia **redditi di impresa** che di **lavoro autonomo**, l'assoggettabilità al regime di accertamento basato sulle risultanze degli studi di settore deve sussistere per **entrambe le categorie reddituali**;
- nel caso in cui il contribuente applichi **due diversi studi di settore**, la **congruità** e la **coerenza** deve sussistere per **entrambi gli studi**; inoltre, entrambi gli studi devono risultare interessati dall'applicazione del regime premiale in argomento.

I **termini di accesso** al regime premiale sono definiti annualmente da un apposito provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in funzione del tipo di **attività** svolta dal contribuente. Lo stesso documento detta altresì le relative disposizioni di attuazione.

Ebbene, il provvedimento AdE pubblicato ieri individua gli studi di settore **ammessi** al regime premiale per l'anno d'imposta 2016, **confermando i criteri** adottati nel 2015. Pertanto, gli studi delle attività professionali rimangono **esclusi** dall'agevolazione parimenti a quanto accaduto in passato.

Gli studi, invece, per cui trova applicazione lo speciale regime sono quelli per i quali risultano approvati gli **indicatori di coerenza economica** riferibili ad almeno:

- **quattro** delle seguenti tipologie:

1. efficienza e produttività del fattore lavoro;
2. efficienza e produttività del fattore capitale;
3. efficienza di gestione delle scorte;
4. redditività;
5. struttura;

- **tre** delle tipologie indicate nel punto precedente e che contemporaneamente prevedono l'indicatore "**Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti**".

Nell'[Allegato n. 1](#) al provvedimento sono puntualmente elencati gli studi di settore che presentano tali caratteristiche.

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMU E TRIBUTI LOCALI

Il 16 giugno scade l'acconto 2017 IMU e TASI

di Fabio Garrini

Per il calcolo di **IMU e TASI 2017** non vi sono novità rispetto alle regole applicabili per il periodo d'imposta 2016: il prossimo **16 giugno** (non ha effetto il nuovo *tax day* fissato al 30 giugno, che opera solo per le imposte erariali) occorrerà procedere al versamento dell'**acconto dovuto** per l'anno 2017, prendendo a riferimento i **parametri di calcolo 2016**.

L'acconto

Come noto, il pagamento dell'acconto 2017, tramite il modello di versamento unificato F24, ovvero apposito bollettino, deve essere effettuato **entro il prossimo 16 giugno**.

L'imposta dovuta deve essere calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate dai Comuni **per l'anno precedente, ossia per il 2016**. Questo non significa che si debba versare la metà dell'imposta dovuta per lo scorso anno ma piuttosto che i parametri di calcolo del 2016 devono essere **applicati alla situazione immobiliare 2017**: tenendo quindi conto di acquisizioni, cessioni, variazioni di utilizzo, ecc..

La norma non lascia alcuno spazio alla possibilità utilizzare **le aliquote deliberate per l'anno in corso**, anche se sul punto si segnala la posizione difforme dell'Ifei (non del tutto condivisibile), secondo il quale sarebbe comunque possibile utilizzare già in acconto le delibere 2017, **se più favorevoli al contribuente**.

Si ricorda, inoltre, che entro il 16 giugno il contribuente potrà scegliere anche se versare l'imposta **dovuta per l'intero anno** in un'**unica soluzione** (previsione espressamente stabilita solo per l'IMU, ma che si ritiene applicabile anche alla TASI). In questo caso, evidentemente, sarà necessario applicare già da subito **le aliquote previste per il 2017** (soluzione che solitamente risulta interessante solo nel caso di forti riduzioni delle aliquote applicabili per la fattispecie interessata).

Le aliquote

L'aliquota di base dell'IMU è stata fissata allo **0,76%** e può essere tanto incrementata quanto ridotta dal Comune sino a 0,3 punti percentuali: il *range* dell'aliquota ordinaria sarà quindi compreso tra **un minimo del 0,46 e un massimo del 1,06%**.

L'abitazione principale e le relative pertinenze risultano esenti da imposta (sia ai fini IMU che TASI), salvo che per i fabbricati di lusso (immobili di categoria **A/1, A/8 e A/9**); per questi

ultimi è prevista, oltre all'applicazione della detrazione, un'aliquota pari allo **0,4%**, che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.

Le aliquote previste per la TASI sono determinate tenendo conto di un vincolo incrociato con l'IMU: la **somma delle aliquote della TASI e dell'IMU**, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere in ogni caso superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, quindi si deve fare riferimento a un **tetto fissato al 1,06% per la generalità degli immobili**, ovvero ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie (ossia lo 0,6% per le abitazioni principali, dove queste risultassero tassate, come nel caso degli immobili di lusso). Questa è la previsione che comporta le maggiori problematiche in quanto, il **calcolo della TASI è necessariamente vincolato alla previa verificare del calcolo IMU**.

È offerta ai Comuni la possibilità di confermare (quindi doveva già essere previsto nell'anno precedente), nella determinazione delle aliquote TASI, un eventuale incremento di tali limiti sino **allo 0,8 per mille**, relativamente agli immobili non esentati; in tal caso il prelievo complessivo (sommario IMU e TASI) sugli immobili diversi dall'abitazione principale potrebbe arrivare al **11,4 per mille**.

Si ricorda, inoltre, che per i **fabbricati rurali** ad uso strumentale (stalle, serre, depositi attrezzi, ecc.), esenti da IMU, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'**1 per mille** e tale limite non può in alcun caso essere incrementato dal Comune (neppure applicando la previsione di incremento dello 0,8 per mille).

Con riferimento ai fabbricati **invenduti delle imprese di costruzione**, destinati alla vendita e in ogni caso non locati, anche questi esenti da IMU, è prevista un'aliquota TASI del 1 per mille, che il Comune può elevare **sino al 2,5 per mille**, ovvero ridurre sino a zero.



*La soluzione ai tuoi casi,
sempre a portata di mano.*

Adempimenti, fonti e aggiornamento quotidiano a tre clic da te.



[richiedi la prova gratuita per 30 giorni >](#)

CONTENZIOSO

Il (complicato) rapporto tra processo tributario e processo penale

di Angelo Ginex

Il rapporto tra processo tributario e processo penale è regolato segnatamente dall'[**articolo 20 D.Lgs. 74/2000**](#), secondo cui “il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario **non possono essere sospesi** per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione”.

Tale norma sancisce il **principio del doppio binario**, già ricavabile dalla riforma operata dalla L. 516/1982, secondo cui il procedimento amministrativo di accertamento, il processo tributario e quello penale si svolgono in modo assolutamente **indipendente**. Va da sé quindi che, ove vi sia contemporanea pendenza degli stessi, non deve essere sospeso né il processo tributario, né il processo penale, in quanto **non esiste alcun rapporto di pregiudizialità** di un processo rispetto all'altro.

Tuttavia, occorre precisare che la **separazione dei processi**, con autonomia di determinazione, non può essere vista in modo estremizzato, apparente ovvio che, nel concreto, il giudice tributario e quello penale **debbano considerare, con opportuna attenzione, quanto vagliato e dedotto dall'altro giudice**, nonché quanto compiuto dall'Amministrazione finanziaria.

Infatti, la Corte di Cassazione ha evidenziato, in diverse occasioni, come il **giudice penale**, pur non vincolato alle risultanze esterne dei **conteggi effettuati dall'Amministrazione**, nel senso che egli effettua una valutazione attenta e critica di quanto appreso, comparandolo con quel che è di sua assunzione diretta.

Appare quindi evidente come la suddetta **separazione non sia assoluta**, ma conosca vari temperamenti, il più importante dei quali è costituito dalla c.d. **circolazione della prova**, ossia dal fatto che le informazioni raccolte assumono la veste di documenti, una volta esaminati sotto la lente prospettica dell'altro rito processuale.

Un'ulteriore forma di raccordo tra i due procedimenti è data dal **rapporto di alternatività tra sanzioni penali e sanzioni amministrative**, nell'ipotesi in cui un medesimo fatto sia punibile sia come illecito amministrativo, sia come illecito penale.

In tal caso, l'[**articolo 21 D.Lgs. 74/2000**](#) ha previsto che la **sanzione penale escluda quella amministrativa**, ma, anche quando pende un processo penale, la cui conclusione potrebbe escludere la sanzione amministrativa, l'Amministrazione finanziaria **irroga comunque le sanzioni amministrative** relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

In pendenza del processo penale, il **provvedimento di irrogazione** della sanzione amministrativa resta **sospeso**; quando si conclude il processo penale, la sanzione amministrativa, se è da eseguire, viene eseguita, o altrimenti diventa definitivamente ineseguibile.

In particolare, se il **processo penale** si conclude con una **condanna**, la sanzione penale rende **ineseguibile la sanzione amministrativa**. Se, invece, il processo penale si conclude con **l'archiviazione**, o con **sentenza irrevocabile di assoluzione** o di **proscioglimento** che esclude la rilevanza penale del fatto, la sanzione amministrativa diviene **eseguibile**.

Per quanto concerne, infine, l'**efficacia del giudicato** penale nel processo tributario, o del giudicato tributario nel processo penale, si rileva che non sono previste disposizioni particolari. L'[**articolo 654 c.p.p.**](#) prevede che gli **accertamenti di fatto**, contenuti nelle sentenze penali passate in giudicato, vincolano nel processo amministrativo e civile, ma **non** è previsto che **vincolino il giudice tributario**.

In conclusione, quindi, può accadere che **i due processi si concludano con accertamenti contrastanti di un medesimo fatto**, o che il giudice penale quantifichi l'imposta evasa, ai fini del superamento della soglia di punibilità, in misura diversa rispetto al giudice tributario.

OneDay Master

APPELLO E REVOCAZIONE NEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO: NORMATIVA E PRESUPPOSTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ACCERTAMENTO

Indagini finanziarie: le nuove regole non hanno effetto retroattivo

di Marco Bargagli

Con il D.L. 193/2016 (cd. decreto fiscale) convertito, con modificazioni, dalla L. 225/2016 il legislatore ha introdotto **importanti novità** in tema di **accertamenti bancari**.

L'intervento normativo segue l'orientamento della Corte Costituzionale, espresso con la [sentenza 24 settembre 2014, n. 228](#), ove la Consulta ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale** della **presunzione di redditività** dei prelevamenti nella parte riconducibile ai compensi percepiti da parte dei lavoratori **autonomi**.

Tale autorevole pronuncia prende le mosse dalla **fisiologica promiscuità** delle entrate e delle spese professionali e personali confluite sui conti bancari intestati ai **professionisti**.

Simmetricamente, si è reso necessario modificare [l'articolo 32, comma 1, n. 2\) del D.P.R. 600/1973](#) con **eliminazione** (solo per i professionisti) della **presunzione** di redditività dei prelevamenti non giustificati.

Di contro, per i soggetti operanti in regime di **reddito di impresa**, la presunzione di redditività dei prelievi non giustificati attualmente **opera oltre determinate soglie** specificatamente previste dalla legge.

L'attuale **contesto giuridico di riferimento** [in base alla nuova formulazione dell'[articolo 32, comma 1, n. 2\) del D.P.R. 600/1973](#)], prevede che gli uffici delle imposte possono **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti e alle operazioni bancarie** acquisiti ai sensi delle disposizioni di Legge.

I dati e gli elementi relativi ai rapporti e alle **operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria possono essere posti a **base delle rettifiche e degli accertamenti** (quali maggiori ricavi), **se il contribuente non dimostra** che ne ha **tenuto conto** per la determinazione del reddito soggetto ad imposta ovvero che **non hanno rilevanza allo stesso fine**.

Quindi, le **entrate non giustificate** transitate sui conti correnti bancari intestati al contribuente, vengono considerate come "**maggiori ricavi imponibili**" con conseguente "**rettifica in aumento**" del reddito del soggetto passivo d'imposta.

Per quanto riguarda i **prelievi non giustificati**, sono altresì posti come **ricavi** a base delle stesse

rettifiche e accertamenti, se il contribuente **non ne indica il soggetto beneficiario** e sempreché **non risultino dalle scritture contabili**, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per **importi superiori a euro 1.000 giornalieri** e, comunque, a **euro 5.000 mensili**.

Tale ultima previsione riguarda **unicamente i soggetti titolari di reddito di impresa** in quanto, per i professionisti, la presunzione di redditività dei prelevamenti è stata completamente eliminata.

Di conseguenza, con effetto dal **3 dicembre 2016**:

- non è più contemplata la **presunzione legale relativa** ai prelevamenti non giustificati a carico dei **professionisti**;
- con esclusivo riguardo agli **imprenditori**, comprese le ditte individuali, a fronte di prelievi non giustificati di importo **superiore a euro 1.000 giornalieri** e a **euro 5.000 mensili**, opera la presunzione di evasione fiscale [[articolo 32, comma 1, n. 2\), del D.P.R. 600/1973](#)].

Ciò posto, in relazione alle novità introdotte dal decreto fiscale l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 8/E/2017](#), ha chiarito che le **nuove disposizioni** riguardanti i limiti quantitativi **non sono retroattive**, ma saranno poste a base delle rettifiche ed accertamenti, quali maggiori ricavi, solo **a partire dal 3 dicembre 2016**, data di entrata in vigore della legge di conversione 225/2016.

Inoltre, le modifiche intervenute all'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#) riguardano **solo i prelevamenti e non anche i versamenti**, come sembrava desumersi dai lavori parlamentari e dal correlato *iter* legislativo che ha comportato la rilevante modifica legislativa.

Infatti, come osservato da parte dell'Agenzia delle Entrate, l'[articolo 32 del D.P.R. 600/1973](#), come modificato dal D.L. 193/2016, prevede che **"sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni per importi superiori a euro 1.000 giornalieri e, comunque, a euro 5.000 mensili"**.

Quindi, la lettera della norma interviene solamente sui prelievi non giustificati e non anche sui versamenti, per i quali rimane in vigore la regola che costituiscono **"presunzione di reddito"** qualora **non risultassero "giustificati"**.

Master di specializzazione

CORSO DI FORMAZIONE IN CONTENZIOSO TRIBUTARIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

CONTENZIOSO

Bonus Irpef da Iva anche per immobili ceduti da imprese di ripristino

di Dottryna

A partire dai prossimi modelli dichiarativi sarà possibile fruire della detrazione Irpef del 50% dell'Iva pagata per l'acquisto di immobili residenziali.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia in esame, è stata pubblicata in *Dottryna*, nella sezione “*Misure agevolative*”, la relativa *Scheda di studio*.

Il presente contributo tratta nello specifico i requisiti soggettivi dell'impresa cedente necessari ai fini del riconoscimento dell'agevolazione.

Tra le principali **novità 2016** in materia di **detrazioni Irpef** troviamo l'agevolazione introdotta dall'[articolo 1, comma 56 della L. 208/2015](#) che prevede la possibilità di **detrarre il 50%** dell'Iva corrisposta per gli acquisti effettuati **entro il 31 dicembre 2016** di unità immobiliari a destinazione residenziale di **classe energetica A o B** cedute dalle **imprese costruttrici**. La L. 19/2017 di conversione del decreto Milleproroghe ha poi prorogato l'agevolazione a **tutto il 2017**.

Sotto il **profilo oggettivo**, come già evidenziato, la detrazione in esame si applica all'acquisto di unità immobiliari a **destinazione residenziale**, in possesso di **classe energetica A o B** ai sensi della normativa vigente.

Dal punto di vista sostanziale, quindi:

- la norma agevolativa **non è limitata all'acquisto dell'abitazione principale**;
- non sono previste esclusioni per gli **immobili c.d. di lusso** aventi classificazione catastale A/1, A/8 e A/9;
- non sono previsti **vincoli di utilizzo**.

Spostando l'analisi sui requisiti soggettivi necessari per fruire del *bonus*, è il caso di segnalare che la norma non fa alcun riferimento ai soggetti che possono applicare la detrazione limitandosi a prevedere che “*ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae*

dall'imposta londa ...”.

Di conseguenza, possono accedere al beneficio **tutti i soggetti Irpef** mentre ne sono **esclusi i soggetti Ires** quali:

- le **società di capitali**;
- gli **enti non commerciali**.

Questi ultimi, infatti, anche se determinano il reddito complessivo con modalità simili a una persona fisica, restano a tutti gli effetti soggetti Ires.

Con riferimento ai **requisiti soggettivi** dell'impresa cedente, l'[articolo 1, comma 56, L. 208/2015](#) dispone che “*si detrae dall'imposta londa ... il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in relazione all'acquisto ... di unità immobiliari ... cedute dalle imprese costruttrici delle stesse*”.

A tal riguardo, l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 20/E/2016](#), ha chiarito che “*il riferimento all'impresa costruttrice, inteso in senso letterale, escluderebbe dall'ambito di applicazione della norma le cessioni poste in essere dalle imprese di ripristino o ristrutturatrici, Tenuto conto, tuttavia, della finalità della disposizione in esame, l'espressione può essere intesa nel senso ampio di impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento*”.

Pertanto, a detta della Fisco l'espressione “**imprese costruttrici**” può essere interpretata estensivamente come “**impresa che applica l'Iva all'atto del trasferimento**”, considerando tale **non solo l'impresa che ha realizzato l'immobile** ma anche **le imprese di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici”** che hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui [articolo 3, comma 1, lettere c\), d\) e f\)](#), del T.U. dell'edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

Si ricorda, tuttavia, che ai fini della concessione dell'agevolazione **non basta** che l'impresa cedente comprenda **l'attività di costruzione/ristrutturazione nel proprio oggetto sociale**, ma è necessario che la stessa abbia **effettivamente costruito/ristrutturato** l'immobile oggetto della cessione.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, quindi, le **condizioni necessarie per la fruizione** della detrazione in esame possono essere così sintetizzate.

SOGGETTI BENEFICIARI	soggetti Irpef
REQUISITI OGGETTIVI IMMOBILE	<ul style="list-style-type: none">• abitativo• classe energetica “A o B
DATA DI ACQUISTO	01.01.2016 – 31.12.2017
CEDENTE	impresa costruttrice o ristrutturatrice

Convegno di aggiornamento

UNICO 2017: UNICO PERSONE FISICHE E SOCIETÀ DI CAPITALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)